



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/01/2016

Prot. 37 / 0000135 / MA007.A001.10742

Alla Direzione Interregionale del Lavoro di  
Venezia

SEDE

Risposta a nota prot. 9413 del 23/09/2015

e, p.c. alle Direzioni Interregionali del Lavoro

LORO SEDI

alle Direzioni Territoriali del Lavoro

LORO SEDI

al Comando Carabinieri per la Tutela del  
Lavoro

SEDE

**Oggetto:** Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anteriore all'assunzione e regolarità del rapporto di lavoro. Quesito.

In riscontro alla nota in epigrafe, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente Direzione un parere relativamente alla applicabilità della maxi sanzione per lavoro "nero" al datore di lavoro che invia lavoratori ai corsi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 in un momento anteriore alla loro formale assunzione, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si premette che l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare "che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]". Il successivo comma 4 del citato articolo prevede inoltre che l'adempimento dell'obbligo formativo debba avvenire "in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; [...]".

Con il successivo comma 12, il medesimo art. 37 ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori.

Nello specifico, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, sono stati disciplinati dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 21/12/2011, inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, il quale nel punto 10 stabilisce che *"il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriamente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione"* (vedi interpello 16/2013).

Sulla base di quanto sopra, la formazione impartita al lavoratore, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, non costituisce, da sola, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione lavorativa di fatto irregolare.

Il solo avvio al corso formativo in tale fase preassuntiva, in assenza di ulteriori elementi che provino la contestuale prestazione lavorativa di fatto, non giustifica pertanto l'irrogazione della maxisanzione ex art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Danilo PAPA)

